

DELIBERA N. 325/20/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
BOSSONE / WIND TRE S.P.A. / TIM S.P.A.
(GU14/275413/2020)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 11 novembre 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA l’istanza dell’utente Bossone del 06/05/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, titolare dell'utenza telefonica fissa n. 0818249xxx, nel corso della procedura, ha rappresentato quanto segue:

a. l'utente, attualmente cliente TIM per i servizi voce e internet relativi all'utenza n. 0818249xxx, in data 29 gennaio 2019, dietro pagamento dell'importo di euro 60,00, ha attivato un contratto con WIND Tre al fine di migrare l'utenza n. 0818249xxx e i relativi servizi telefonici voce e dati dal gestore TIM;

b. l'offerta di abbonamento prevedeva il pagamento di un canone mensile di euro 29,90 per la fruizione dei predetti servizi telefonici e, nel mese di marzo 2019, la sig.ra Bossone ha provveduto al pagamento della prima fattura emessa da WIND Tre n. W1903882553 di euro 19,26;

c. in data 10 aprile 2019, il servizio voce ha subito un'interruzione; in particolare, la sig.ra Bossone riceveva le telefonate, ma non riusciva a effettuarne;

d. l'istante ha contattato il servizio clienti WIND Tre per segnalare il malfunzionamento del servizio voce, e, solo in tale occasione, ha appreso che, mentre il servizio dati era regolarmente migrato in WIND Tre a decorrere dal giorno 1° febbraio 2019, il servizio voce, invece, risultava ancora attivo con TIM, in quanto quest'ultima non ne permetteva la migrazione;

e. venuta a conoscenza di tale circostanza solo in quel momento, in data 12 aprile 2019, l'utente ha inoltrato un reclamo a mezzo fax a TIM, chiedendo espressamente, ancora una volta, la migrazione del servizio voce verso il gestore WIND Tre, senza ricevere alcun riscontro;

f. stante il perdurare del disservizio telefonico, in data 8 maggio 2019, l'istante ha inoltrato formale reclamo tramite PEC a entrambi gli operatori al fine di invitarle a perfezionare la migrazione di tutti i servizi telefonici relativi alla utenza n. 0818249xxx con la conseguente corretta attivazione dei servizi voce e ADSL con l'operatore WIND Tre e contestualmente ha depositato sia l'istanza di conciliazione che l'istanza di adozione di un provvedimento temporaneo (identificata con n. GU5/120111/2019) al fine di ottenere la riattivazione del servizio voce e la migrazione del servizio stesso;

g. tuttavia, in data 22 maggio 2019 il servizio voce veniva riattivato dall'operatore TIM e non da WIND Tre; infatti, solo durante la pendenza del provvedimento temporaneo, gli operatori convenuti, attraverso le proprie memorie, hanno rappresentato alla sig.ra Bossone l'impossibilità tecnica di poter migrare il servizio voce da TIM a WIND Tre e, pertanto, hanno comunicato il seguente codice di migrazione: CDM SXC0818249714xxx, al fine di permettere alla istante il passaggio della linea ADSL verso un unico gestore telefonico;

h. appresa tale problematica, l'istante ha deciso di ripristinare il contratto telefonico con TIM, per non vedersi costretta, suo malgrado, a dover pagare due contratti telefonici attivi con due operatori differenti;

i. a tal fine, nelle settimane successive contattava più volte il *call center* della TIM comunicando il codice di migrazione indicato dai gestori per il passaggio della linea ADSL, ma la migrazione del servizio dati verso l'operatore TIM non è avvenuta;

j. in data 3 settembre 2019 l'istante, tramite il centro di servizi telefonici "Gigaway", ha inoltrato, ancora una volta, a TIM l'istanza di migrazione, ovvero di rientro del servizio ADSL, comunicando il codice di migrazione indicato dalle odierne convenute (CDM SXC0818249714xxx;

k. in data 6 settembre 2019, il servizio ADSL veniva sospeso e, nonostante i numerosi reclami telefonici effettuati dalla istante al *call center* della TIM, il servizio ADSL non veniva attivato, lasciando la sig.ra Bossone nuovamente sprovvista di un servizio essenziale;

l. in data 9 ottobre 2019, l'istante ha inoltrato nuovamente un reclamo a mezzo PEC a entrambi gli operatori, diffidandoli a perfezionare la migrazione del servizio internet relativo alla utenza n. 0818249xxx con la conseguente corretta attivazione del contratto telefonico con TIM, stante l'impossibilità tecnica di attivare il servizio voce con WIND Tre e contestualmente provvedeva sia a integrare l'istanza UG n.120078/2019 già pendente, sia a depositare una nuova istanza GU5 n. 186718/2019 al fine di vedersi riattivare il servizio ADSL con la contestuale migrazione del servizio stesso verso TIM;

m. in data 11 ottobre 2019, il servizio ADSL è stato riattivato con il gestore WIND Tre, malgrado la richiesta di migrazione della istante verso l'operatore TIM;

n. solo in data 25 febbraio 2020, dopo continue segnalazioni al *call center* di TIM e, solo dopo aver esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, l'operatore TIM, attraverso l'attivazione di una nuova offerta telefonica, finalmente ha permesso la migrazione anche del servizio ADSL;

o. l'istante ha sempre regolarmente saldato tutte le fatture di pagamento emesse da TIM, così come, dopo aver attivato il contratto telefonico con WIND Tre in data 29 gennaio 2019, ha saldato correttamente anche la prima fattura di pagamento emessa WIND Tre in data 5 marzo 2019, convinta che i servizi telefonici fossero stati correttamente attivati da quest'ultimo gestore in virtù del contratto sottoscritto;

p. nei mesi successivi, l'istante non ha ricevuto più alcuna fattura di pagamento dal predetto gestore telefonico, il quale, solo nel mese di novembre 2019, malgrado la sospensione dei servizi e la pendenza di tutti i procedimenti innanzi indicati, nonché la esplicita richiesta di migrazione della utenza verso il gestore Telecom Italia S.p.A., ha provveduto a inviare alla sig.ra Bossone, in un'unica soluzione, le seguenti fatture di pagamento: n. W1910571475 del 5.07.2019 di euro 71,99; - n. W1913847357 del 5.09.2019 di euro 72,13;- n. W1917099086 dell'1.11.2019 di euro 71,99;- n. W1918322860 del 22.11.2019 di euro 41,68;

q. inoltre, a seguito della udienza di conciliazione, WIND Tre ha inviato alla parte istante anche le ulteriori fatture di pagamento: n. W1921490501 del 13.12.2019 di euro 59,15- n. W2004065567 del 12.02.2020 di euro 37,00 -n. W2007200213 del 12.03.2020 di euro 37,00;

r. tali richieste di pagamento avanzate da WIND Tre, oltre che essere del tutto illegittime, sono evidentemente errate, per i seguenti ordini di motivi: le fatture n. W1910571475 del 5.07.2019, n. W1913847357 del 5.09.2019, N. W1917099086 dell'1.11.2019 e n. W1918322860 del 22.11.2019 non sono mai state ricevute per tutto il periodo che intercorre dal mese di aprile 2019 al mese di novembre 2019, ovvero periodo in cui erano in atto le richieste di migrazione dei servizi telefonici avanzate dalla istante, ma mai espletate dagli operatori telefonici;

s. inoltre, i costi contenuti in tutte le fatture innanzi elencate ed emesse dal gestore WIND Tre dal mese di luglio 2019 fanno riferimento a un contratto telefonico relativo sia al servizio ADSL sia al servizio voce, che, di fatto, come rappresentato dallo stesso operatore, non è mai stato erogato;

t. infine, le predette richieste di pagamento, oltre che essere illegittime, risultano inspiegabilmente contenere importi nettamente diversi tra di loro e certamente non corrispondenti alla originaria offerta di abbonamento sottoscritta dalla sig.ra Bossone, che prevedeva il pagamento di un canone mensile di euro 29,90 per la fruizione sia del servizio voce che ADSL.

In base a tali premesse, l'istante ha richiesto:

- i. lo storno integrale delle fatture emesse da WIND Tre;
- ii. la liquidazione dell'indennizzo per l'interruzione del servizio voce dal 10.04.2019 al 22.05.2019 (disservizio intervenuto durante la richiesta di migrazione da TIM a WIND Tre);
- iii. la liquidazione dell'indennizzo per ritardata attivazione del servizio voce dalla richiesta di migrazione da TIM a WIND Tre, ovvero dal 29.01.2019 (giorno di sottoscrizione e attivazione parziale del contratto Wind) al 16.05.2019 (data in cui WIND Tre ha informato la parte istante della impossibilità di attivazione del servizio voce);
- iv. la liquidazione dell'indennizzo per interruzione del servizio ADSL dal 06.09.2019 all'11.10.2019;
- v. la liquidazione dell'indennizzo per ritardata attivazione del servizio ADSL dalla richiesta di migrazione da WIND Tre a TIM, ovvero dal 3.09.2019 al 25.02.2020 (data in cui la TIM ha espletato la richiesta di migrazione di tutti i servizi telefonici);
- vi. la liquidazione dell'indennizzo per mancata risposta ai reclami scritti;
- vii. il rimborso delle spese di procedura.

2. La posizione degli operatori

L'operatore TIM, nel corso del contraddittorio, ha dichiarato che dalle verifiche effettuate negli applicativi utilizzati da TIM risulta che l'istante aveva in consistenza

l'offerta "Tutto" con lo "Sconto Fidelity Offerta TUTTO". In data 3 dicembre 2018, all'utente è stato recapitato un *modem* in vendita che è stato restituito dalla cliente in data 4 febbraio 2019; successivamente, in data 18 marzo 2019, TIM ha inserito un fermo amministrativo per lo storno del 50% delle n.44 rate a scadere previste nella fattura n. RT02960897/19 di euro 274,46.

In data 12 aprile 2019, la cliente ha reclamato il mancato passaggio ad altro operatore, l'interruzione della linea voce e l'errata commercializzazione del *modem*.

TIM ha fornito riscontro scritto del 3 maggio 2019.

Il 9 maggio 2019, l'istante ha depositato il GU5, affermando che dal 10 aprile 2019 non riusciva e non riesce a effettuare chiamate in uscita, precisando che l'ADSL risultava attivo con WIND Tre dal 1° febbraio 2019 mentre il servizio voce era ancora attivo con TIM.

Le verifiche effettuate da TIM con la lavorazione del GU5 evidenziano il passaggio del servizio ADSL in data 11 febbraio 2019 e un ordine di migrazione fonia scartato da OLO, talché la componente voce è rimasta attiva con TIM e l'istante deve ricontrattualizzare il passaggio con l'OLO.

In data 10 ottobre 2019, la cliente ha depositato nuovamente un GU5 per la mancata migrazione del servizio ADSL da WIND Tre a TIM. Il settore commerciale di TIM non è riuscito a contattare l'utente per invitarla a contrattualizzare il rientro tramite *vocal order*. L'ordine di rientro ADSL è stato espletato in data 25 febbraio 2020.

In conclusione, relativamente alla migrazione, risulta che WIND Tre ha scartato l'ordine di migrazione fonia, attivando solo il servizio ADSL, e TIM ha continuato a erogare e fatturare il solo servizio fonia.

Il cliente successivamente, vista l'impossibilità di migrare verso altro OLO anche con il servizio voce, ha inoltrato tramite GU5 una richiesta di rientro del servizio ADSL (attivazione del 25 febbraio 2020 con "Tim Super").

Relativamente alla consegna del *modem*, per il quale il cliente ha reclamato con lettera del 12 aprile 2019, il reclamo è da ritenersi fondato per errata commercializzazione, con conseguente storno di tutte le n. 48 rate del *modem* di euro 240,00, tenendo conto che il cliente ha restituito l'apparato in data 4 febbraio 2019.

Attualmente, l'istante ha un insoluto pari a euro 348,44.

L'operatore WIND Tre, nel corso del contraddittorio, ha dichiarato che in data 29 gennaio 2019 l'istante ha chiesto la migrazione della linea n. 0818249xxx nello scenario TIM *donating* - WIND Tre *recipient*. L'attivazione della componente dati si è perfezionata in data 11 febbraio 2019. L'attivazione della componente voce non è andata a buon fine poiché è pervenuto esito negativo da parte di TIM. In data 8 maggio 2019 è pervenuta richiesta dell'istante di perfezionare il passaggio della linea voce, allo stato disservita nelle chiamate in uscita. Contestualmente è pervenuta istanza di provvedimento temporaneo GU5/120111/2019, con cui l'istante invitava gli operatori WIND Tre e TIM a perfezionare la migrazione della linea voce e a ripristinare il servizio fonia in entrata e in uscita. Nella stessa data veniva comunicato all'istante che la segnalazione non poteva essere accolta. WIND Tre ha provveduto a inviare una richiesta di verifica a TIM *Wholesale*, all'esito della quale veniva comunicato che la fonia non era attivabile, poiché la centrale interessata non supportava il servizio richiesto. WIND Tre ha comunicato

all'istante che non era possibile procedere all'attivazione del servizio voce, per cui l'utente poteva decidere di mantenere attivo il solo servizio ADSL, migrare il servizio ADSL ad altro gestore oppure cessare il contratto. Il problema tecnico relativo alla fonia doveva essere segnalato al gestore TIM, su cui era attestata l'utenza. In data 9 ottobre 2019, l'istante ha presentato istanza di provvedimento temporaneo GU5/186718/2019, per sollecitare la migrazione del servizio ADSL da WIND Tre a TIM, disservito dal 6 settembre 2019. WIND Tre ha effettuato le verifiche tecniche riscontrando che la connessione ADSL era regolarmente funzionante e che non risultavano pervenute richieste di migrazione e ribadiva il codice di migrazione da utilizzare per richiedere il passaggio ad altro gestore.

Con riferimento alla contestazione relativa alla mancata migrazione del servizio voce, WIND Tre ha dichiarato che non è stato possibile procedere all'attivazione della fonia, poiché è pervenuto rifiuto da parte di Telecom Italia. Tale circostanza non è infatti imputabile a WIND Tre, né preventivamente rilevabile dalla stessa, essendo le strutture di rete di proprietà ed esclusiva pertinenza del gestore Telecom Italia.

WIND Tre ha precisato che risulta infondata anche la richiesta di indennizzo per ritardata attivazione del servizio voce, in quanto non è stato possibile attivarlo per ragioni tecniche non ascrivibili a WIND Tre. L'istante era conoscenza della problematica tecnica riscontrata e della coesistenza di contratti con entrambi i gestori telefonici: WIND Tre per la componente ADSL, TIM per la componente fonia. Nel formulario specifica infatti che aveva contattato il servizio clienti e aveva appreso che il servizio ADSL era migrato, mentre *“il servizio voce, invece, risultava essere ancora attivo con la TIM, in quanto quest'ultima non ne permetteva la migrazione”*. Tale esito negativo veniva poi confermato nel corso del procedimento GU5/120111/2019, con cui veniva ribadita l'impossibilità di attivazione del servizio fonia per causa non imputabile.

Anche il malfunzionamento riscontrato nell'effettuazione delle chiamate in uscita non può essere attribuito a WIND Tre, non essendo la componente voce mai acquisita.

In merito al ritardo nella migrazione del servizio ADSL, nello scenario WIND Tre *donating* – TIM *recipient*, WIND Tre ha confermato la propria estraneità alla vicenda, spettando la gestione del processo di migrazione all'operatore *donating*.

Nessun disservizio in merito al servizio ADSL è stato segnalato a WIND Tre antecedentemente al deposito del procedimento GU5/186718/2019, nel corso del quale è stato comunicato che il servizio era attivo e funzionante, come risulta dal dettaglio del traffico.

In merito alla mancata risposta ai reclami, WIND Tre ha dichiarato di aver inviato regolari riscontri all'istante nonché dettagliate comunicazioni nel corso dei procedimenti GU5.

In relazione ai conti telefonici emessi, WIND Tre ha emesso fatture per il servizio ADSL, regolarmente attivato e fruito dall'istante ed è in corso l'emissione di note di credito a storno parziale dei canoni fatturati. I conti telefonici sono stati inviati con cadenza bimestrale e poi mensile, così come previsto dalle condizioni generali di contratto. Non sono stati quindi inviati *“in un'unica soluzione”*, ma con date di emissione diverse e progressive, così come indicato dallo stesso istante nella sua ricostruzione. L'istante però ha effettuato il pagamento del solo deposito cauzionale e della prima

fattura, per cui presenta una situazione amministrativa irregolare con un insoluto di euro 817,81, relativo anche ad altra utenza intestata all'istante, non oggetto del presente procedimento.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso all'esito dell'istruttoria, le richieste dell'istante possono trovare parziale accoglimento per i motivi di seguito descritti.

La richiesta dell'istante di cui al punto i. ha già trovato parziale accoglimento da parte di WIND Tre che ha provveduto a stornare, mediante l'emissione di note di credito, le voci di costo relative al servizio voce. Si ritiene che debba essere oggetto di storno anche il costo del *modem* acquistato a rate necessario per usufruire del servizio ADSL, considerato che la sig.ra Bossone ha richiesto il rientro in TIM della componente ADSL, stante la mancata attivazione del servizio voce al fine evitare una duplicazione di costi.

La richiesta dell'istante di cui al punto ii. può trovare accoglimento nei confronti di TIM tenuto conto del fatto che la componente voce non è mai migrata in WIND Tre. In base alla documentazione depositata dalle parti è stato possibile verificare che l'istante, a far data dal 10 aprile 2019, ha subito un disservizio parziale della componente voce che ha determinato l'impossibilità di effettuare telefonate, potendo solo ricevere. L'istante, informato della migrazione parziale della propria utenza telefonica, ha inoltrato un reclamo tramite fax in data 12 aprile 2019. Tanto premesso, l'operatore TIM, pertanto, sarà tenuto alla liquidazione dell'indennizzo di cui all'articolo 6, comma 2, del *Regolamento sugli indennizzi* secondo il parametro pari a euro 3,00 *pro die* per il periodo dal 12 aprile 2019 (data in cui ha inviato formale reclamo a TIM per segnalare il disservizio) fino al 22 maggio 2019 (data in cui il servizio voce è stato riattivato) per il numero di giorni pari a 40.

La richiesta dell'istante di cui al punto iii. deve trovare accoglimento nei confronti di WIND Tre che, in qualità di operatore *recipient*, era tenuto a comunicare all'istante, entro la tempistica per l'attivazione del servizio prevista dalle proprie condizioni di contratto, la presenza di impedimenti tecnici. WIND Tre, invece, a fronte di una proposta di contratto del 29 gennaio 2019, ha informato l'istante soltanto in data 16 maggio 2019, a seguito dell'istanza GU5, dell'impossibilità tecnica di migrare la componente voce della linea telefonica. Tanto premesso, si ritiene che WIND Tre sarà tenuta alla liquidazione dell'indennizzo di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, del *Regolamento sugli indennizzi* secondo il parametro pari a euro 7,50 *pro die* per il periodo dal 29 aprile 2019 (tenuto conto del contratto del 29 gennaio 2019 e di una tempistica di 90 giorni per l'attivazione del servizio) fino al 16 maggio 2019 (data in cui l'istante è stato informato) per un numero di giorni pari a 17.

La richiesta dell'istante di cui al punto iv. non può trovare accoglimento in quanto l'interruzione del servizio ADSL avvenuta in data 6 settembre 2019 non risulta segnalata tempestivamente agli operatori. Agli atti risulta un'istanza GU5 del 9 ottobre 2019 volta a sollecitare la migrazione da WIND Tre a TIM del servizio ADSL, disservito dal 6

settembre 2019. In data 11 ottobre 2019, il servizio ADSL, come confermato anche dall'istante, risulta regolarmente funzionante.

La richiesta dell'istante di cui al punto v. merita accoglimento in quanto la richiesta di migrazione del servizio ADSL da WIND Tre a TIM del 3 settembre 2019 è stata gestita con ritardo da TIM, che ha attivato il servizio ADSL su propria rete soltanto in data 25 febbraio 2020. Tanto premesso, si ritiene che TIM sarà tenuta alla liquidazione dell'indennizzo di cui all'articolo 4, comma 1, del *Regolamento sugli indennizzi* secondo il parametro pari a euro 7,50 *pro die* per il periodo dal 23 ottobre 2019 (dalla richiesta del 3 settembre 2019 occorre considerare 50 giorni per l'attivazione del servizio ADSL come previsto nelle condizioni di contratto) fino al 25 febbraio 2020 per un numero di giorni pari a 125.

La richiesta dell'istante di cui al punto vi. non può trovare accoglimento in quanto il reclamo inviato a TIM del 12 aprile 2019 è stato riscontrato formalmente in data 3 maggio 2019. Il reclamo dell'8 maggio 2019, inviato a entrambi gli operatori, risulta riscontrato attraverso le memorie depositate nell'ambito del procedimento (n. GU5/120111/2019) volta a ottenere la riattivazione del servizio voce e la migrazione del servizio stesso.

Infine, la richiesta di rimborso delle spese di procedura non può essere accolta, considerato che la procedura di risoluzione delle controversie tramite la piattaforma ConciliaWeb è completamente gratuita e che non risulta al fascicolo documentazione attestante spese di procedura giustificate.

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità accoglie parzialmente l'istanza della sig.ra Bossone nei confronti di WIND Tre S.p.A. e TIM S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

2. La società TIM S.p.A. è tenuta a corrispondere in favore dell'istante, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento e secondo le modalità in istanza, i seguenti importi maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:

- i. euro 120,00 (centoventi/00) a titolo di indennizzo per il malfunzionamento del servizio voce;
- ii. euro 937,00 (novecentotrentasette/00) a titolo di indennizzo per il ritardo nell'attivazione del servizio ADSL.

3. La società WIND Tre S.p.A. è tenuta a stornare il costo del *modem* e i costi relativi al servizio voce oltre a corrispondere in favore dell'istante, entro sessanta giorni

dalla notifica del provvedimento e secondo le modalità in istanza, i seguenti importi maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:

iii. euro 127,50 (centoventisette/50) a titolo di indennizzo per il ritardo nell'attivazione del servizio voce;

4. Le società TIM S.p.A. e WIND Tre S.p.A. sono tenute, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

5. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

6. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone